



PONTIFICIUM CONSILIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 15512/2016

Città del Vaticano, 15 settembre 2016

Eccellenza Reverendissima,

con la presente rispondo alla lettera N. 86/2916 del 10 giugno a.c., con la quale Ella aveva chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio riguardante la pubblicazione sulla pagina web della Conferenza....., di un elenco contenente i nomi dei chierici condannati dall'istanza civile o ecclesiastica per abusi su minori.

Dopo un attento esame della questione, mi premuro di comunicarLe le seguenti osservazioni.

Il can. 220 stabilisce un principio di carattere generale rispondente alla legge naturale e all'imperativo che proibisce la maldicenza e la diffamazione (cfr. nn. 2477-2479 CCC): la maldicenza riguarda la diffusione di notizie vere, anche quando esse sono pubbliche, se fatto in maniera non giustificata. Il suddetto canone dichiara che "non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la fama di cui uno gode". Ciò significa che talvolta la lesione della fama può risultare legittima in ragione del bene superiore delle persone o della comunità. Un concreto esempio di legittima lesione della fama del reo è rappresentato dalla "Dichiarazione" da parte dell'Ordinario di una pena *latae sententiae* (can. 1335 CIC) al fine di evitare che il reo possa occasionare ulteriori danni alla comunità.

Nell'iter di studio della Legge Fondamentale della Chiesa si considerava legittima la lesione della fama nel caso della rimozione del parroco oppure nel caso della dichiarazione dell'eretico (*PCCICR*, LEF, *Coetus Specialis studii*, Sessio VII, 17- 22 dicembre 1973, p. 40, can. 20).

Il giudizio di "adeguatezza" tra il bene che rappresenta la buona fama e il male che può occasionare il delinquente alla comunità va fatto, necessariamente, volta per volta e, di conseguenza, la legittimità di rendere pubblica la condizione del reo non può stabilirsi in termini generali. In alcuni casi sarà legittima, perché c'è ragionevole rischio per altre persone, mentre non sarebbe affatto legittima detta pubblicità quando il rischio fosse da escludere ragionevolmente. Questo ultimo serve, completamente, nel caso dei delinquenti defunti: in questi casi non può esistere una ragione proporzionata per la lesione della fama.

./.

Inoltre, un giudizio del genere corrisponde al Pastore che ha la cura della comunità o che è responsabile del reo. Di conseguenza, altre istanze di autorità – ad esempio, la conferenza episcopale – possono agire successivamente alla delibera dell'autorità competente.


In tale senso, non pare legittimo motivare la pubblicazione di notizie per motivi di trasparenza e di riparazione (a meno che il soggetto stesso non sia consenziente), perché di fatto tale pubblicazione contraddirebbe il can. 220 *CIC*.

A sostegno di quanto detto sopra vanno ricordate alcune caratteristiche della disciplina penale canonica, che puntano alla riservatezza e alla protezione della fama: l'accusato non è tenuto a giurare né a confessare i propri reati (can. 1728 § 2 *CIC*); tutti coloro che sono coinvolti in un giudizio penale hanno per sempre l'obbligo di segretezza, cosa che non sempre accade con altri giudizi (can. 1455 *CIC*); la remissione di una pena non è divulgata, al fine di tutelare la fama del reo (can. 1361 §3 *CIC*): il che, a maggior ragione, suggerisce il bisogno di riservatezza nell'imposizione della sanzione.


Naturalmente, nel caso in cui la legislazione del Paese stabilisca legittimamente concrete disposizioni in questa materia, le precedenti osservazioni dovrebbero essere confrontate con detta legislazione.

Nella speranza di aver fornito un utile parere, colgo l'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio,

dell'Eccellenza Vostra Rev.ma  
dev.mo *in Domino*



✠ Francesco Card. Coccopalmerio  
Presidente



✠ Juan Ignacio Arrieta  
Segretario